

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D. lgs. 297/94

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 10-10-1996 n. 567

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento degli Studenti dell'IIS Da Vinci

Ai sensi della delibera del Collegio docenti del 14-12-2022

Ai sensi della delibera n°4 del Consiglio d'Istituto del 14-12-2022

Regolamento del Comitato studentesco

CAPO I – ISTITUZIONE DEL COMITATO

Art. 1 Istituzione del Comitato studentesco

Presso l'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci è costituito il Comitato Studentesco, quale espressione degli studenti dell'Istituto. Il Comitato Studentesco è un Organo Consultivo basato sui principi di uguaglianza, partecipazione, trasparenza ed efficienza

Art. 2 Composizione del Comitato

1. Il Comitato Studentesco ha mandato annuale e viene rinnovato a seguito di nuova elezione e nomina dei suoi Membri
2. Il Comitato Studentesco è composto dai Rappresentanti di Classe, dai Rappresentanti degli Studenti eletti in seno al Consiglio di Istituto e dai Rappresentanti alla Consulta Provinciale degli Studenti
3. In caso di assenza di entrambi i Rappresentanti di una Classe o di impegni scolastici relativi alle verifiche sommative di questi ultimi, essi possono essere sostituiti da un delegato incaricato dagli studenti della stessa classe. Non è tuttavia consentita la delega del diritto di voto

CAPO II- CARICHE ELETTIVE (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO)

Art. 3 (Presidente del Comitato)

1. Il Comitato Studentesco elegge un Presidente durante la riunione di insediamento (la prima a seguito dell'elezione e della nomina dei Rappresentanti di tutti gli Organi). Sono candidabili alla suddetta carica i Rappresentanti in Consiglio d'Istituto. La votazione avviene a maggioranza relativa e, a parità di voti, si procede al ballottaggio. Qualora sia reiterata la situazione, acquisisce la carica il candidato più anziano
2. Il Presidente indice e presiede le assemblee del Comitato, adempie a tutti gli atti previsti dalle norme in vigore e dal presente Regolamento, garantendo lo svolgimento ordinato delle funzioni dell'Organo
3. Il Presidente nomina un Segretario tra i Rappresentanti in Consiglio d'Istituto o i Rappresentanti alla Consulta Provinciale degli Studenti

Art. 4 (Vicepresidente del Comitato)

1. Il Vicepresidente, secondo in ordine di elezione alla Presidenza del Comitato, affianca il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza
2. Il Vicepresidente assume l'incarico di Presidente a seguito della revoca o della decadenza del mandato al Presidente precedentemente in carica (si veda l'Art. 6 del presente Regolamento)

Art. 5 (Segretario del Comitato)

1. Il Segretario di Comitato viene nominato dal Presidente secondo quanto stabilito all'Art. 3 comma 3 di questo Regolamento
2. Il Segretario procede alla verbalizzazione delle riunioni del Comitato Studentesco
3. Il Segretario fa le veci del Vicepresidente in sua assenza
4. Il Segretario assume l'incarico di Vicepresidente a seguito della revoca o della decadenza del mandato del Vicepresidente precedentemente in carica (si veda l'Art. 6 del presente Regolamento)

CAPO III – REVOCA E DECADENZA DEL MANDATO DEI MEMBRI

Art. 6 (Revoca del mandato di Presidente, Vicepresidente o Segretario)

1. Il Comitato, a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, può revocare il mandato al Presidente, al Vicepresidente o al Segretario del Comitato sulla base di mozioni di sfiducia poste all'Ordine del Giorno su richiesta scritta di almeno $\frac{1}{4}$ dei Membri dell'Assemblea
2. A seguito di revoca del mandato di cariche elettive si procede secondo l'Art. 4, comma 2, e l' Art. 5, commi 1 e 4, del presente Regolamento
3. Il Dirigente Scolastico ha diritto di revocare l'incarico delle figure elettive del Comitato qualora esse siano incorse in sanzioni disciplinari gravi (sospensione per almeno un giorno)

Art. 7 (Decadenza dei membri del Comitato)

1. I Membri del Comitato decadono automaticamente al termine del proprio mandato, ovvero in conseguenza della nomina dei nuovi Rappresentanti di Istituto, Classe e Consulta Provinciale degli Studenti
2. I Membri del Comitato decadono automaticamente per cessata frequentazione dell'Istituto
3. A seguito della decadenza del mandato di cariche elettive si procede secondo l'Art. 4, comma 2, e l' Art. 5, commi 1 e 4, del presente Regolamento

CAPO IV-COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 8 (Commissioni di lavoro)

1. Il Comitato Studentesco ha potere di organizzare delle Commissioni di lavoro temporanee in numero non superiore a tre (contemporaneamente) e con mandato di durata non superiore a quella del Comitato stesso. Le Commissioni decadono automaticamente a compimento del proprio lavoro, conferito dal Presidente per incarico del Comitato

2. Le Commissioni fungono da supporto ai lavori del Comitato e dell'Istituto nella trattazione di singoli ambiti di interesse, attività o manifestazioni
3. Le Commissioni sono composte ognuna da un numero massimo di quindici Membri, interni o esterni al Comitato
4. Ogni Commissione è presieduta da un Coordinatore eletto dai Membri della stessa, la cui nomina viene ratificata dal Presidente del Comitato. Il Coordinatore ha il dovere di informare regolarmente il Presidente di Comitato circa lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui dirige l'attività
5. Secondo quanto stabilito dai principi dell'Art. 1 del presente regolamento, tutti gli Studenti dell'Istituto devono essere informati dell'istituzione delle Commissioni e devono avere la possibilità di farne parte. Tale processo informativo deve avvenire per mezzo dei membri del Comitato e, se necessario, attraverso specifiche circolari
6. Nel caso in cui gli interessati a far parte di una Commissione superino il numero massimo consentito (comma 3 del presente Articolo), il Comitato Studentesco riunito in Assemblea procede ad una selezione attraverso votazione a maggioranza relativa. I primi 15 membri più votati tra i candidati a tale votazione entrano a far parte della Commissione in questione
7. Le Commissioni possono riunirsi indipendentemente dalle riunioni del Comitato ma al di fuori dell'orario curricolare

CAPO V – ASSEMBLEE DEL COMITATO

Art. 9 (Convocazione del Comitato)

1. Le Assemblee del Comitato vengono condotte dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto
2. Il Comitato Studentesco ha diritto ad un massimo di 6 ore annuali di riunione, da svolgersi preferibilmente nell'ultima ora di lezione del giornonei locali dell'Istituto (preferibilmente nell'Aula Magna)
3. La convocazione del Comitato Studentesco deve pervenire su richiesta del Presidente del Comitato al Dirigente Scolastico con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data selezionata
4. La richiesta di convocazione deve presentare indicazione della data designata e dell'Ordine del Giorno

Art. 10 (Ordine del Giorno)

1. L'Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente su approvazione dei Rappresentanti d'Istituto e del Dirigente Scolastico. Tutti i Membri del Comitato possono avanzare suggerimenti in merito agli argomenti da trattare in riunione
2. Il Comitato può discutere di argomenti non contemplati nell'O.d.G., purché questi si rivelino inerenti alla discussione o abbiano importanza prioritaria
3. Qualora la discussione degli argomenti non sia esaurita nel tempo prestabilito, il Presidente può deliberare di aggiornare i lavori per la prosecuzione della stessa all'assemblea successiva

Art. 11 (Modalità degli Interventi)

1. Il Presidente concede la parola ai membri del Comitato seguendo l'ordine delle richieste d'intervento e riservando la precedenza ad eventuali interventi ritenuti urgenti. Gli interventi possono avere durata massima di 240 secondi
2. In caso di divagazione o evidente ostruzionismo, il Presidente, dopo aver richiamato il membro del Comitato, può togliergli la parola

Art. 12 (Modalità di votazione)

1. Le votazioni vengono indette su delibera del Presidente del Comitato, in accordo con i Rappresentanti d'Istituto (di cui fanno parte Vicepresidente e Segretario)
2. Le votazioni possono svolgersi a scrutinio palese o segreto attraverso alzata di mano o moduli Google, monitorati dal Presidente ed i cui risultati devono essere resi pubblici dinnanzi al Comitato

Art. 13 (Verbale delle Assemblee)

1. Il Verbale delle Assemblee viene redatto dal Segretario e approvato dai Rappresentanti d'Istituto
2. Il Verbale deve contenere informazioni quali ora di inizio e fine seduta, argomenti trattati con annesso riassunto di dibattiti e dati statistici sulle eventuali votazioni effettuate

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Modifiche al Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, sentito il collegio dei docenti, previa approvazione della maggioranza assoluta del Comitato Studentesco
2. Eventuali modifiche al Regolamento del Comitato possono essere apportate in ogni momento dell'anno scolastico